

Sentenza della Corte di giustizia del 29 aprile 2004, causa C-224/02, Heikki Antero Pusa e al.

Pronuncia pregiudiziale. Cittadinanza dell'Unione e diritto di libera circolazione e soggiorno.

Un cittadino finlandese, residente in Spagna, fruitore di una pensione di invalidità finlandese, paga – conformemente alla convenzione contro la doppia imposizione - l'imposta sul reddito nel paese in cui risiede. A causa di un debito precedente, il giudice finlandese aveva disposto sulla base della normativa nazionale il pignoramento di una quota della sua pensione, senza tener conto ai fini della determinazione della suddetta quota delle imposte pagate in Spagna. Il giudice finlandese (Korkein Oikeus) solleva la questione di pregiudizialità riguardo la compatibilità della legge finlandese sull'esecuzione forzata con l'art. 18 CE, in quanto tale normativa non considera ai fini della determinazione delle quote pignorabili della pensione le imposte che il titolare della pensione deve versare nel paese in cui risiede. La Corte dichiara che tale normativa determina effettivamente uno svantaggio per i cittadini nazionali solo per aver esercitato il loro diritto di libera circolazione.

(Stefania

Ninatti)

Conclusioni dell'Avvocato generale Léger del 25 maggio 2004, causa C-438/02, Åklagaren c. Krister Hanner.

Pronuncia pregiudiziale. Monopolio di Stato per la vendita al dettaglio di medicinali

Il Tribunale di primo grado di Stoccolma sottopone alla Corte una serie di domande pregiudiziali riguardo la compatibilità del monopolio statale della vendita al dettaglio di tutti i medicinali in Svezia: più precisamente il giudice chiede se un tale diritto di esclusiva è compatibile con la libera circolazione delle merci o, in second'ordine, possa almeno rientrare nella disciplina derogatoria ex art. 86, c. 2, CE. La questione è particolarmente delicata, visti la contraddittorietà delle precedenti pronunce della Corte. L'Avvocato conclude che un diritto di esclusiva è contrario per definitionem alla libera circolazione delle merci e che non risultano provati i presupposti derogatori. La situazione – osserva l'Avvocato generale - potrebbe essere giudicata diversamente se invece di un diritto di esclusiva si costituisse un regime di licenze per la vendita di medicinali.

(Stefania Ninatti)

Ordinanza del Tribunale, 7 giugno 2004, T-338/02, Segi, Aritz Zubimendi Izaga, Aritza Galarraga contro Consiglio

Ricorso per risarcimento danni. Iscrizione della Segi nell'elenco delle organizzazioni terroristiche (posizione comune del Consiglio 2001/931/PESC) e successive modificazioni

La posizione comune del Consiglio 2001/931/PESC, adottata sulla base degli artt. 15 (PESC) e 34 (GAI) UE, in attuazione della risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in materia di lotta al terrorismo, contiene, in allegato, un elenco di organizzazioni "coinvolte in atti terroristici" nei cui confronti gli Stati membri possono condurre indagini o azioni penali anche a fini preventivi.

La Segi, ivi indicata come parte integrante dell'ETA, viene conseguentemente sciolta dal giudice istruttore dell'Audiencia Nacional di Madrid, che dispone anche l'arresto di alcuni dei suoi dirigenti. Ritenendosi ingiustamente inclusa fra le organizzazioni terroristiche, essa presenta ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo contro i quindici Stati membri dell'Unione. A seguito della dichiarazione di irricevibilità di tale ricorso, la Segi si rivolge allora al Tribunale di prima istanza chiedendo il risarcimento del danno causatole dall'iscrizione nel suddetto elenco o, in subordine, la dichiarazione dell'avvenuta violazione delle competenze della Comunità o dei principi generali del diritto comunitario da parte del Consiglio.

Il Tribunale dichiara, da un lato, insussistente la violazione delle competenze comunitarie e non illegittima (pur se aspramente criticata dal Parlamento europeo) la scelta del fondamento normativo per la redazione dell'elenco (art. 34 UE), e, dall'altro, se stesso manifestamente incompetente a statuire sul risarcimento del danno, non essendo previsto

nell'ambito del titolo VI del Trattato UE alcun rimedio specifico in tal senso: sebbene, infatti, la dichiarazione del Consiglio allegata al verbale in occasione dell'adozione della posizione comune sembri affermare un generico diritto al risarcimento del danno subito nell'ipotesi di un'erronea inclusione nell'elenco delle organizzazioni terroristiche, un tale atto, di natura politica, non è certamente idoneo a scardinare il sistema giurisdizionale stabilito dal Trattato, che si basa sul principio delle competenze enumerate.

Il Tribunale tuttavia ammette che questo costituisce un tipico caso di denegata giustizia, non sussistendo, in capo ai ricorrenti, alcun rimedio giurisdizionale effettivo a tutela della propria posizione, né davanti ai giudici nazionali né davanti a quelli europei.

(A cura di Maria Elena Gennusa, gennel@eco.unipv.it)

Sentenza 10 giugno 2004, C-87/02, Commissione contro Repubblica italiana

Ricorso per inadempimento. Inadempimento dello Stato italiano per mancata valutazione dell'impatto ambientale da parte dell'Abruzzo nell'autorizzazione del progetto "Lotto zero"

La Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le derivano dalla direttiva 85/337/CEE in materia di valutazione di impatto ambientale non avendo verificato la Regione Abruzzo, cui era demandata la competenza in materia, se il progetto di costruzione di una strada extraurbana a Teramo (c.d. Lotto zero) richiedesse siffatta valutazione oppure no. Infatti la circostanza che uno Stato membro abbia affidato alle proprie Regioni l'attuazione delle direttive non può avere alcuna influenza sulla propria responsabilità di fronte alla Comunità: sebbene esso possa ripartire liberamente le competenze normative sul piano interno, resta il solo responsabile del rispetto degli obblighi derivanti dal diritto comunitario. Pertanto il fatto che l'inadempimento risulti da una decisione regionale è del tutto irrilevante nella fattispecie in oggetto.

(A cura di Maria Elena Gennusa, gennel@eco.unipv.it)

Conclusioni dell'Avv. Gen. J. Kokott, 10 giugno 2004, C-457/02, Antonio Niselli

Domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunale penale di Terni. Depenalizzazione nazionale in materia di trasporto di rottami ferrosi e principio di retroattività della legge penale più favorevole.

Nel corso di un procedimento penale a carico di A. Niselli, responsabile del reato di trasporto di rottami ferrosi con un veicolo non autorizzato al trasporto di rifiuti (reato previsto dal D. lgs. 22/1997 adottato in attuazione della direttiva 75/442/CEE), viene mutata la disciplina nazionale attraverso il D.l. 138/2002 (regolarmente convertito in legge) che, circoscrivendo la nozione di "rifiuto", esclude alcune fattispecie - fra cui quella oggetto del processo in atto - dall'area del penalmente punibile.

Il Tribunale di Terni sottopone dunque alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali: la nuova nozione di rifiuto è compatibile con la direttiva comunitaria? E se non lo è, quale valore deve essere assegnato al principio di retroattività della legge penale più favorevole, regolarmente applicato nel diritto interno?

L'Avv. Gen., mediante un'interpretazione teleologica della normativa comunitaria, giunge alla conclusione che essa osta a una simile circoscrizione nazionale della nozione di rifiuto, in quanto inidonea a soddisfare quelle esigenze di tutela ambientale che la direttiva si propone prioritariamente di raggiungere.

Di conseguenza l'Avv. Gen. si preoccupa di analizzare i principi che devono presiedere allo svolgimento del processo penale quando in gioco c'è l'applicazione del diritto comunitario. Innanzi tutto viene ribadita l'inidoneità della normativa comunitaria di per sé a determinare la responsabilità penale nell'ipotesi di una sua violazione: il principio di legalità della pena, che è principio generale del diritto comunitario, riconosciuto sia dalla CEDU sia dalla Carta di Nizza, richiede necessariamente l'interposizione del legislatore nazionale. Pertanto è anche vietata un'interpretazione estensiva delle disposizioni penali per renderle conformi al diritto comunitario. Nessuna di queste due circostanze, però, rileva nel caso in questione, poiché l'eventuale responsabilità scaturisce in capo all'imputato direttamente da un atto legislativo italiano regolarmente in vigore al momento del compimento del fatto e che non necessita di interpretazione estensiva. Resta infine da valutare il ruolo del principio di retroattività della disciplina penale più favorevole: anch'esso costituisce a tutti gli effetti un principio generale del diritto comunitario, ormai sancito anche nell'art. 49 della Carta di Nizza. Tuttavia,

mentre il principio di legalità della pena risponde a esigenze di certezza del diritto che non possono mai venir meno, il principio di applicazione retroattiva della legge penale più mite, che costituisce una deroga al principio di legalità, risponde solo a esigenze di equità. Nel caso concreto in esame, dunque, trattandosi di un processo sorto prima della depenalizzazione, “non sembra esservi alcun motivo per cui un soggetto debba beneficiare retroattivamente di una valutazione mutata del legislatore nazionale che sia contraria alle prescrizioni di diritto comunitario che perdurino invariate”. In altre parole, il giudice deve fare osservare il diritto comunitario, anche disapplicando “una legge penale più mite emanata successivamente al reato, se tale legge è incompatibile con la direttiva”.

(A cura di Maria Elena Gennusa, gennel@eco.unipv.it)

Conclusioni dell'Avvocato Generale L.A. Geelhoed del 24 giugno 2004, causa C-126/03, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica Federale di Germania. Ricorso per inadempimento - Contratto stipulato dal Comune di Monaco in violazione delle norme europee sull'aggiudicazione degli appalti.

La causa riguarda una procedura di aggiudicazione di un appalto per il trattamento dei rifiuti, indetta da un'amministrazione e vinta dal Comune di Monaco; il Comune, in seguito, ha subappaltato il trasporto dei rifiuti ad una società privata senza seguire l'iter previsto dalla direttiva del Consiglio 92/50/CE (sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici). Il nodo centrale dal punto di vista giuridico è se il Comune di Monaco di Baviera debba essere considerato un'amministrazione aggiudicatrice (soggetta alla direttiva 92/50/CE), oppure un semplice offerente di servizi, e non sia tenuto ad appaltare a sua volta i servizi ottenuti a titolo di subappalto.

Non aderendo alla nozione funzionalistica di amministrazione aggiudicatrice sostenuta dalla Germania, l'Avvocato generale ricorda che il Comune di Monaco è un ente locale che utilizza risorse pubbliche, e propone conseguentemente alla Corte di condannare la Repubblica tedesca per l'inadempimento relativo all'appalto in questione.

(A cura di Luisa Marin, luisa.marin@giurisprudenza.univr.it)

Sentenza 13 luglio 2004, causa C-27/04, Commissione delle Comunità europee contro Consiglio dell'Unione europea

Ricorso per annullamento. Patto di stabilità. Procedura per i disavanzi eccessivi - Competenze della Commissione e del Consiglio

La mancata adozione da parte del Consiglio delle decisioni raccomandate dalla Commissione non costituisce un atto impugnabile mediante ricorso di annullamento.

La domanda della Commissione di annullare la mancata adozione da parte del Consiglio delle decisioni di intimazione nei confronti della Germania e della Francia è irricevibile.

Le conclusioni con cui il Consiglio ha sospeso le procedure per i disavanzi eccessivi e modificato le raccomandazioni da esso precedentemente rivolte a ciascuno di tali Stati membri per la correzione del disavanzo eccessivo sono annullate.

Nell'ambito dell'Unione economica e monetaria, il Trattato CE stabilisce una procedura per i disavanzi eccessivi allo scopo di sollecitare e, all'occorrenza, costringere uno Stato membro a ridurre il disavanzo contestato. La responsabilità di far rispettare agli Stati membri la disciplina di bilancio spetta essenzialmente al Consiglio, su iniziativa della Commissione.

La Commissione ha proposto ricorso alla Corte di giustizia contro la mancata adozione da parte del Consiglio delle decisioni raccomandate dalla Commissione nei confronti della Francia e della Germania, nonché contro le conclusioni con cui il Consiglio ha sospeso le procedure sanzionatorie per disavanzo eccessivo verso i suddetti stati membri.

La Corte constata che, la mancata adozione da parte del Consiglio delle decisioni raccomandate dalla Commissione non costituisce un atto impugnabile mediante ricorso di annullamento e dichiara irricevibile questa parte del ricorso. Viceversa, la Corte giudica il ricorso ricevibile per la parte in cui è diretto contro le conclusioni, in quanto esse mirano a produrre effetti giuridici.

Il Consiglio dispone di un potere discrezionale in tale settore, poiché può modificare l'atto raccomandato dalla Commissione in base a una diversa valutazione dei dati economici, delle misure da adottare e del calendario che lo Stato membro deve rispettare. Tuttavia, il Consiglio non può discostarsi dalle norme stabilite dal Trattato né da quelle che esso stesso si è imposto nel regolamento n. 1467/97. La Corte rileva la violazione di tali norme e pertanto, annulla le conclusioni del Consiglio del 25 novembre 2003, per violazione delle norme sulla sospensione della procedura per disavanzo eccessivo e in particolare per mancato rispetto del diritto di iniziativa della Commissione.

(A cura di Giulia Tiberi, giulia.tiberi@uninsubria.it)

Sentenza del Tribunale di Primo grado del 30 settembre 2004, causa T-313/02, David Meca - Medina e Igor Majcen c Commissione.

Ricorso per presunta violazione degli articoli 49, 81 e 82 del Trattato CE. Il controllo antidoping non viola le regole comunitarie.

Il Tribunale di Primo Grado ha stabilito che i regolamenti antidoping adottati dagli organi di giustizia sportiva non sono incompatibili con la normativa comunitaria sulla concorrenza e sulla libera prestazione dei servizi. Nel caso di specie, due atleti professionisti sostengono che non spetta a un organo non sufficientemente indipendente dal Comité international olympique fissare la soglia di tolleranza a sostanze dopanti, in quanto ciò costituirebbe violazione delle disposizioni del Trattato relative alle libertà economiche (artt. 49, 81 e 82).

Il Tribunale respinge il ricorso poiché, in primo luogo, la lotta al doping ha un fine puramente sociale ovvero è intesa a preservare lo spirito sportivo "senza il quale lo sport, tanto a livello dilettantistico quanto a livello professionale, non sarebbe più tale". Inoltre, la lotta antidoping mira a salvaguardare la salute degli atleti, quindi i regolamenti che disciplinano il doping riguardano esclusivamente una dimensione non economica dell'attività sportiva, anche se svolta da atleti professionisti. Pertanto le regole comunitarie in tema di concorrenza non possono ritenersi violate.

(Mina Tanzarella)

Sentenza della Corte di giustizia del 5 ottobre 2004, Causa C-475/01, Commissione delle Comunità europee c. Repubblica Ellenica.

Ricorso per inadempimento ex art. 226. Aliquota meno elevata per la vendita dell'ouzo rispetto alle altre bevande alcoliche.

La Grecia - in forza dell'art. 23 della direttiva 92/83 che detta condizioni di favore per una serie di bevande alcoliche, fra cui l'ouzo greco - ha adottato un'aliquota fiscale per l'ouzo ridotta, seguendo i criteri della stessa direttiva. La Commissione, in seguito a numerose denunce da parte di produttori di altre bevande alcoliche, ha avviato la procedura per inadempimento contro la Grecia, fondando il proprio ricorso esclusivamente sulla violazione dell'art. 90 CE e non sulla stessa direttiva: secondo la Commissione, infatti, spetta allo Stato membro attuare la direttiva in maniera conforme al diritto comunitario e, nel caso specifico, in maniera tale per cui i prodotti esteri non risultino svantaggiati rispetto ai prodotti interni analoghi (art. 90). La Corte rigetta tale tesi e ribadisce che fino al momento in cui gli atti comunitari non siano stati revocati o annullati all'interno di un ricorso per annullamento ovvero dichiarati invalidi a seguito di un rinvio pregiudiziale producono effetti giuridici: dunque la Grecia non è venuta meno agli obblighi di diritto comunitario.

(Stefania Ninatti)

Conclusioni dell'Avv. Gen. J. Kokott, 14 ottobre 2004, C-387/02, C-391/02 e C-403/02, Silvio Berlusconi e altri

Domande di pronuncia pregiudiziale del Tribunale di Milano e della Corte d'appello di Lecce. Riforma del "falso in bilancio" e principio di retroattività della legge penale più favorevole.

Le questioni pregiudiziali presentano un'identità sostanziale con la precedente C-457/02, A. Niselli: la riforma - nettamente più favorevole agli imputati - della disciplina del c.d. "falso in bilancio" (artt. 2621, 2622 e 2630 c.c.), operata con D. lgs. 61/2002, è compatibile con il diritto comunitario? E se non lo è, può ugualmente essere applicata nei

processi a carico di Silvio Berlusconi, Marcello Dell'Utri e Sergio Adelchi, tutti avviati prima della sua entrata in vigore?

Praticamente identica è anche la ricostruzione operata dall'Avv. Gen.: la nuova disciplina italiana non risponde più ai requisiti richiesti dalle direttive comunitarie in materia di diritto societario (che impongono l'adozione di "sanzioni adeguate" anche per l'ipotesi di false comunicazioni sociali). Di conseguenza deve essere disapplicata nei "processi a quo", in quanto sorti prima della sua entrata in vigore. In particolare, poi, qui l'Avv. Gen. si preoccupa di sottolineare ancora una volta il ruolo del giudizio di costituzionalità in sede di applicazione del diritto comunitario, confermando l'impostazione sostenuta dalla Corte fin dalla sent. Simmenthal del 1978: se non si può escludere che sugli stessi atti, in aggiunta e per altri profili, venga attivato anche un controllo di legittimità costituzionale, resta fermo che i giudici del rinvio "devono già disapplicare tale D. lgs. nella parte in cui le novità ivi previste non sono conformi al diritto comunitario".

(A cura di Maria Elena Gennusa, gennel@eco.unipv.it)

Sentenza 14 ottobre 2004, C- 36/02, OMEGA Spielhallen- und Automatenaufstellungs GmbH contro Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn

Pronuncia pregiudiziale. Libera prestazione dei servizi e tutela dei valori fondamentali sanciti nella Costituzione nazionale

Oggetto della questione pregiudiziale sottoposta alla Corte di giustizia dal Tribunale amministrativo federale tedesco è la valutazione della compatibilità con il diritto comunitario (in particolare con il principio di libera prestazione dei servizi) di un provvedimento amministrativo con cui il Sindaco di Bonn ha vietato, nel "laserdromo" gestito dalla OMEGA, un gioco consistente nel porre in essere "omicidi simulati", in quanto lesivo della dignità umana che nella Legge fondamentale tedesca trova esplicito riconoscimento.

Se la capacità del provvedimento in oggetto di incidere su una libertà fondamentale garantita dal Trattato appare immediatamente chiara, punto cruciale per risolvere la questione pregiudiziale diviene allora la valutazione della giustificatazza di una siffatta misura restrittiva. L'art. 46 CE ammette infatti restrizioni alle libertà fondamentali giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica: la violazione di un valore fondamentale sancito in una Costituzione nazionale può costituire, di per sé, una minaccia all'ordine pubblico tale da giustificare la limitazione, da parte di quello Stato, della libertà riconosciuta dal Trattato, o è necessario che sussista in ambito comunitario una nozione comune del diritto o del valore fondamentale in pericolo perché gli Stati se ne possano avvalere a giustificazione della propria limitazione? Secondo la Corte, sebbene il concetto di ordine pubblico vada interpretato in modo restrittivo, ciò non implica che le circostanze in cui esso può essere invocato non possano variare nel caso concreto: nelle sue parole, "non è indispensabile che una misura restrittiva emanata dalle autorità di uno Stato membro corrisponda a una concezione condivisa da tutti gli Stati membri relativamente alle modalità di tutela del diritto fondamentale o dell'interesse legittimo in causa", purché si tratti di un valore che la Comunità è preordinata a tutelare quale principio generale del diritto (come si verifica nel caso della dignità umana, la cui protezione è quindi senza dubbio un obiettivo compatibile con il diritto comunitario).

(A cura di Maria Elena Gennusa, gennel@eco.unipv.it)

Sentenza del 19 ottobre 2004, C-200/02, Kunquian Catherine Zhu e Man Navette Chen c. Secretary of State for the Home Department, Regno Unito.

Pronuncia pregiudiziale.

Diritto di soggiorno nel Regno Unito di una bambina cittadina irlandese e della madre, cittadina cinese; effetto utile.

Le disposizioni che sanciscono un principio fondamentale come quello della libera circolazione delle persone devono essere interpretate estensivamente. Le condizioni di acquisto e perdita della cittadinanza rientrano nella competenza di ciascuno Stato membro e uno Stato membro non può limitare gli effetti dell'attribuzione della cittadinanza di un altro Stato membro. Una bimba in tenera età, cittadina di uno Stato membro, ha un diritto di soggiorno sul territorio di un altro Stato membro nel caso in cui benefici di un'assicurazione malattia e disponga di sufficienti risorse. Il rigetto della domanda di un permesso di soggiorno di lunga durata presentata dalla madre – cittadina di uno Stato terzo – priverebbe

di effetto utile il diritto di soggiorno del figlio.

La domanda pregiudiziale è stata sollevata dall'autorità giudiziaria inglese competente in materia di immigrazione (l'Immigration Appellate Authority) nell'ambito di una controversia pendente tra, da un lato, una cittadina irlandese (di seguito, Catherine) e sua madre cittadina cinese (di seguito, sig.ra Chen), e, dall'altro, il Secretary of State for the Home Department in merito al rifiuto opposto da quest'ultimo alle domande di Catherine e della sig.ra Chen, dirette ad ottenere un permesso di soggiorno di lunga durata nel Regno Unito. La sig.ra Chen, cittadina cinese e madre di un figlio avente la stessa cittadinanza, si era recata a Belfast, nell'Irlanda del Nord (Regno Unito) per darvi alla luce qualche mese più tardi la sua secondogenita. Catherine ha ottenuto la cittadinanza irlandese, poiché la normativa di tale Paese riconosce tale diritto a chiunque nasca su tutto il territorio dell'isola d'Irlanda. Secondo le autorità inglesi, tuttavia, Catherine non aveva invece il diritto di ottenere la cittadinanza britannica, né quella cinese.

Sul diritto di soggiorno di un cittadino di uno Stato membro sul territorio di un altro Stato membro la Corte precisa, che gli Stati membri possono esigere dai cittadini che vogliano beneficiare del diritto di soggiorno sul loro territorio, di disporre, per sé e per i propri familiari, di un'assicurazione malattia che copra tutti rischi nello Stato membro ospitante e di risorse sufficienti per evitare che divengano, durante il loro soggiorno, un onere per l'assistenza sociale dello Stato membro ospitante. Nel caso di specie, tali condizioni erano rispettate dal momento che la bambina disponeva sia di un'assicurazione malattia, sia di risorse sufficienti, fornite da sua madre, per non divenire un onere per l'assistenza sociale del Regno Unito.

Per quanto riguarda il diritto di soggiorno della madre, la sig.ra Chen, esso trova origine dalla peculiare situazione della figlia, dipendente materialmente e moralmente dalla madre; se alla madre infatti fosse impedito il soggiorno nel Regno Unito, immediatamente il diritto della figlia sarebbe privato di effetto utile.

Per quanto riguarda, infine, il fatto che il soggiorno della sig.ra Chen in Irlanda era preordinato a consentire al nascituro l'acquisto della cittadinanza irlandese, la Corte precisa che il Regno Unito non può respingere la domanda di un permesso di soggiorno a Catherine per il solo fatto che l'acquisto della cittadinanza irlandese avrebbe la finalità di procurare un diritto di soggiorno alla madre, cittadina di uno Stato terzo. Come già dichiarato dalla Corte, le condizioni di acquisto e perdita della cittadinanza rientrano nella competenza di ciascuno Stato membro e un altro Stato membro non può limitare gli effetti dell'attribuzione della cittadinanza di un altro Stato membro (cfr. sentenze 7 luglio 1992, causa C-369/90, Micheletti e a., Racc. pag. I-4239, punto 10, e Garcia Avello, punto 28).

(A cura di Giulia Tiberi, giulia.tiberi@uninsubria.it e di Luisa Marin, Luisa.marin@economia.univr.it)

Conclusioni dell'Avvocato Generale P. Léger del 21 ottobre 2004, causa C-215/03, Salah Oulane c. Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie.

Pronuncia pregiudiziale.

E' contro il diritto comunitario la detenzione in vista dell'espulsione di un cittadino di uno Stato membro non in possesso di documenti (discriminazione in base alla nazionalità)

Nel caso in esame il sig. Oulane, cittadino francese soggiornante nei Paesi Bassi senza fissa dimora e per motivi di turismo, è stato trattenuto due volte dalle forze dell'ordine olandesi per episodi che non hanno avuto seguito in procedimenti penali. Subito dopo questi accadimenti il sig. Oulane è stato richiamato dalla polizia per controlli in base alla legge sugli stranieri del 2000. Non potendo fornire documenti di identità alle autorità richiedenti, è stato posto in stato di detenzione in vista dell'espulsione dal territorio. Il sig. Oulane si è rivolto al Rechtbank di Gravenhage per il riconoscimento dell'illegalità della detenzione, oltre che del diritto al risarcimento danni. L'autorità giudiziaria adita ha proposto diverse domande pregiudiziali circa la compatibilità della legge olandese sugli stranieri con il diritto comunitario. L'avvocato Léger ritiene che la libertà di circolazione delle persone non può essere condizionata alla presentazione di un valido documento di identità o di un passaporto da parte dell'interessato, anche se quest'ultimo deve, se richiesto dalle autorità competenti, provare la sua qualità di cittadino comunitario con ogni mezzo. È infatti il principio di non discriminazione in base alla nazionalità, sancito, per la libera prestazione dei servizi, nell'art. 49 CE, che impedisce che solamente agli stranieri sia imposto l'obbligo di presentare i documenti, allorché i cittadini non sono soggetti allo stesso obbligo ai fini della prova della nazionalità.

(A cura di Luisa Marin, luisa.marin@economia.univr.it)

Conclusioni dell'Avvocato Generale M. Poiares Maduro del 21 ottobre 2004, causa C-141/02 P, Commissione c. max.mobil Telekommunication Service GmbH.

Ricorso contro una sentenza del Tribunale di Primo Grado

Controllo delle imprese pubbliche, art. 86 TCE

Il caso in esame riguarda il sistema di ricorsi giurisdizionali in una materia collegata al diritto della concorrenza, ovvero in materia di controlli delle imprese pubbliche e delle imprese che godono di diritti speciali o esclusivi ex art. 86 CE. Il Tribunale di prima istanza aveva dichiarato ricevibile il ricorso della Max.mobil, poi respinto nel merito, in quanto qualificava la società ricorrente "destinataria" dell'atto della Commissione oggetto di impugnativa. Nelle Conclusioni in esame, invece, l'avvocato generale poggia la ricevibilità del ricorso nell'ambito dello strumento del ricorso per annullamento previsto dall'art. 230 CE. Ridefinita in questo modo la situazione giuridica della max.mobil, l'avvocato generale verifica l'effettiva presenza dei presupposti del ricorso in annullamento, ovvero che l'atto impugnato riguardi direttamente e individualmente la ricorrente. Analizzando la decisione del Tribunale anche nel merito, e rilevando dei vizi anche in questa parte della sentenza, l'avvocato generale propone alla Corte il rinvio della decisione al Tribunale di 1° grado per una nuova statuizione.

(A cura di Luisa Marin, luisa.marin@economia.univr.it)

Forum di Quaderni costituzionali

Forum di Quaderni costituzionali